



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

## COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO  
CENTRALINO: 091.680.84.02 FAX: 091.680.84.98  
Indirizzo Internet: [www.lnd.it](http://www.lnd.it) e-mail: [crLnd.sicilia01@figc.it](mailto:crLnd.sicilia01@figc.it)



## STAGIONE SPORTIVA 2011/2012

### COMUNICATO UFFICIALE N° 141/C.D.T. 6

DEL 03 NOVEMBRE 2011

## COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

### 1. GIUSTIZIA SPORTIVA

#### 1.1. Decisioni della Commissione Disciplinare

*La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Roberto Vilardo, Vice Presidente, dal Prof. Ugo Caldarella e dal Dott. Pietrantonio Bevilacqua, Componenti, con l'assistenza del Sig. Giovanni Griffo, Segretario, si è riunita il giorno 03 Novembre 2011 ed ha assunto le seguenti decisioni:*

#### APPELLI

A.S.D ATLETICO CATANIA (Ct) avverso squalifica fino al 31.12.2011 dell'allenatore sig. Malaguarnera Nicola e per sei gare del calciatore Blatti Antonino - Gara Campionato Promozione San Gregorio/Fiumefreddese del 16/10/2011 – C.U. n.110 del 20.10.2011 Procedimento15/A

Con tempestivo ricorso a questa Commissione Disciplinare la società ASD San Gregorio in persona del suo Presidente pro tempore ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale di cui in oggetto.

In particolare la società appellante, pur ammettendo i fatti, ne dà una versione attenuata ragion per cui chiede la riforma delle sanzioni applicate.

La Commissione, esaminato il referto di gara, che è fonte privilegiata in relazione al comportamento dei tesserati, rileva che l'A.A. è stato oggetto di un comportamento minaccioso ed aggressivo posto in essere sia dall'allenatore Malaguarnera Nicola sia dal

calciatore Blatti Antonino. In particolare entrambi hanno protestato in maniera veemente nei suoi confronti e nel contempo lo hanno spintonato.

Appare, pertanto, correttamente dimensionata la sanzione irrogata ai predetti anche in relazione al fatto che il Giudice di prime cure ha applicato nei confronti del Blatti Antonino una sanzione inferiore a quella prevista per tale fattispecie dall'art.19 comma comma 4 lettera d) così tenendo conto delle eventuali attenuanti .

P.Q.M.

Rigetta l'appello proposto disponendo addebitarsi la tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00.

A.S.D SPORTING CATENUOVA (En) avverso rigetto reclamo per la posizione irregolare del Calciatore Paglia Andrea (Soc. ASD Castel di Judica) - Gara Campionato 1° Categoria Castel di Judica/Sporting Catenanuova del 02.10.2011 – C.U. n.103 del 13.10.2011  
Procedimento16/A

Con tempestivo ricorso a questa Commissione Disciplinare la società ASD Sporting Catenanuova, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale di cui in oggetto.

La società appellante chiede che venga assegnata gara perduta alla società ASD Castel di Judica avendo quest'ultima fatto partecipare alla suddetta gara il calciatore Paglia Andrea, squalificato da questa Commissione Disciplinare per quattro gare giusto provvedimento pubblicato con C.U. n.74 del 27.09.2011.

In particolare osserva che il giudice di prime cure ha errato nel non accogliere il proposto reclamo in quanto non ha tenuto conto che il giocatore in questione aveva patteggiato la pena ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 23 e 24 CGS ragione per cui la decorrenza di tale squalifica decorreva immediatamente e non già dalla comunicazione ma dalla pubblicazione del Comunicato Ufficiale.

L'appello così come proposto è palesemente infondato.

Infatti il procedimento a carico del giocatore Paglia Andrea nasce a seguito di deferimento da parte della Procura Federale, ragion per cui, ai sensi dell'art. 35 comma 4.1, la decisione deve essere comunicata oltre all'organo che ha disposto il deferimento anche a tutte le altre parti con le modalità di cui all'art. 38 comma 8 del CGS.

Le sanzioni,decorrono, ai sensi dell'art. 22 comma 11, dalla ricezione della comunicazione, ponendo così una eccezione alla regola generale la quale prevede che le squalifiche si hanno per conosciute con la pubblicazione del Comunicato Ufficiale che le pubblica.

Non trova alcun pregio il richiamo agli artt.23 e 24 del CGS in quanto il patteggiamento non è automatico, ma l'accordo raggiunto dalle parti va sempre e comunque sottoposto al vaglio dell'organo giudicante che, se ritiene congrua la pena, ne dispone l'applicazione con ordinanza che va sempre comunicata alle parti in virtù del su richiamato art. 35 comma 4.1.

Così come non trova alcun pregio giuridico il richiamo all'art.34 comma 2 in quanto il termine attiene al deposito delle motivazione della decisione che va sempre pubblicata e comunicata alle parti.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto appello e dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00.

A.S.D USA SPORT CALTAGIRONE (CT) avverso rigetto reclamo per insussistenza della causa di forza maggiore - Gara Campionato Giovanissimi regionali gir. D – ASD Real Nissa - ASD Usa Sport Caltagirone del 09.10.2011 – C.U. n.116 SGS del 20.10.2011  
Procedimento 17/A

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente osserva che all'appello come sopra proposto non risulta allegata la ricevuta della raccomandata, o mezzo equipollente, comprovante l'invio di copia dello stesso alla società controparte. L'inosservanza di tale formalità costituisce motivo di inammissibilità del reclamo a termini dell'art. 33 n. 5 C.G.S. e ne impedisce l'esame di merito.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto, con addebito di tassa reclamo di €130,00.

S.S.D VILLABATE (Pa) avverso squalifica sino al 28/02/2012 del calciatore Mandalà Vincenzo - Gara Allievi Regionali gir.C Villabate/Palermo del 22.10.2011 – C.U. n.128 sgs del 27.10.2011  
Procedimento19/A

La società S.S.D Villabate, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale di cui in oggetto.

In particolare la società appellante sostiene onerosa, in relazione ai fatti contestati, la sanzione inflitta al calciatore Mandalà Vincenzo colpevole solo, a suo dire, di un comportamento dettato da foga agonistica senza mostrare intenzione di "strattonare l'arbitro" come indicato in referto.

Conseguentemente la ricorrente ha richiesto la riduzione della sanzione impugnata.

La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminato il ricorso e gli atti ufficiali di gara, che godono di fede privilegiata ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S., rileva tuttavia che il contestato comportamento del calciatore Mandalà non si è limitato alla sola irregolare azione denunciata dall'arbitro nel corso della gara all'atto della sua espulsione dal terreno di giuoco, come sostenuto in ricorso, ma è stata reiterata al termine della gara allorchè il calciatore Mandalà Vincenzo con aria minacciosa correva verso l'arbitro gridando frasi volgari, offensive e minacciose.

Tali comportamenti sono assolutamente censurabili e meritevoli di adeguate sanzioni che, uniformate al minimo edittale indicato dall'art. 19 comma 4 lett.b) del C.G.S., sono determinate come riportato in dispositivo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento dell'appello proposto dalla società S.S.D Villabate, determina in otto gare la squalifica a carico del calciatore Mandalà Vincenzo, disponendo altresì di non addebitare tassa reclamo.

U.S. SFARANDINA A.S.D. (Me) avverso squalifica per quattro gare calciatore Zaccaria Dario - Gara 1° Cat. Gir. C Mamertina / Sfarandina del 16/10/2011 – C.U. n.118 del 20.10.2011  
Procedimento 22/A

Con tempestivo ricorso a questa Commissione Disciplinare la società US Sfarandina ASD, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale di cui in oggetto.

In particolare la società appellante pur ammettendo i fatti ne dà una versione attenuata ragion per cui chiede la riduzione della sanzione applicata ritenendola sproporzionata.

La Commissione, esaminato il referto di gara, che è fonte privilegiata in relazione al comportamento posto in essere dai tesserati, rileva che l'arbitro è stato oggetto di un comportamento offensivo e minaccioso da parte del giocatore Zaccaria Dario.

In ragione di quanto sopra la sanzione appare congrua ai fatti addebitati.

P.Q.M.

Rigetta l'appello proposto e dispone addebitarsi l'importo di € 130,00 quale tassa reclamo.

Il Presidente della C.D.T.  
Ludovico La Grutta

**Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 03/11/2011**

Il Segretario  
Maria Gatto

Il Presidente  
Sandro Morgana